

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (268-B) (D'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1091
DE LUCA, relatore alla Commissione	1091
MARANGONI	1091
PANDOLFI, sottosegretario di Stato per le finanze	1091

Discussione e approvazione:

« Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato » (1948) (D'iniziativa dei deputati Cirillo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1089, 1090
DE LUCA, relatore alla Commissione	1090
MARANGONI	1090
PANDOLFI, sottosegretario di Stato per le finanze	1090

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

MARANGONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato » (1948), d'iniziativa dei deputati Cirillo ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato », d'iniziativa dei deputati Cirillo, Di Marino, Biamonte e Vetrano, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

6^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

DE LUCA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, l'inquadramento nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso concorsi banditi dalle agenzie stesse, degli operai, uomini e donne, che dal 1970 al 1974 abbiano prestato almeno un anno di lavoro stagionale o almeno 200 giornate lavorative, in un anno, alle dipendenze di dette agenzie dei monopoli di Stato.

Precedentemente, con la legge del 30 marzo 1970 si era provveduto all'immissione in ruolo della maggior parte degli operai stagionali assunti dalle agenzie coltivazioni per un periodo che andava dai nove ai dieci mesi all'anno. Con il provvedimento odierno abbiamo compiuto un atto di vera giustizia nei confronti di circa un centinaio di operai rimasti esclusi dalla precedente normativa. Infatti, i proponenti fanno riferimento al recente decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, il quale giustamente stabilisce che nelle assunzioni che superano i sei mesi all'anno il rapporto di lavoro non può essere temporaneo. Nelle amministrazioni dello Stato, ad esempio, si ricorre ad assunzioni per un periodo di tre mesi, con la sospensione di sei mesi, come sistema cautelativo di fronte alle leggi vigenti: sistema di cui, però, è discutibile il contenuto.

Gli articoli 2 e 3 non hanno bisogno di illustrazione, per cui mi dichiaro favorevole al disegno di legge ed esorto la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONI. Il Gruppo comunista considera, in accordo con il relatore, il provvedimento un atto di giustizia nei confronti di quei lavoratori che da molto tempo attendevano di veder soddisfatte le loro aspirazioni. Dichiariamo, dunque, di essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole e, ringraziando il senatore De Luca per la sua relazione, invita la Commissione a dare il suo assenso al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavoro di carattere stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che negli anni dal 1970 al 1974 abbiano lavorato almeno un anno e abbiano effettuato, in un anno, almeno 200 giornate lavorative, e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito per il pensionamento dalle leggi vigenti per i dipendenti statali, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso concorsi che saranno banditi localmente dalle agenzie ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assenza dal servizio o la ritardata assunzione in servizio per causa di malattia è considerata come presenza al lavoro.

Gli interessati devono presentare apposita domanda alla direzione generale dell'azienda dei Monopoli di Stato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Ai beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui al capitolo 181 dello stato di

6^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (268-B), d'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », d'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

DE LUCA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 5 dicembre 1973, è stato modificato dalla Camera nella seduta del 19 febbraio 1975. Sono favorevole alle modifiche apportate, le quali, specialmente all'articolo 1, fanno maggiormente salvi i diritti che noi andiamo a riconoscere al personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Infatti, per il trattamento di quiescenza si prevede, oltre all'applicazione delle norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, anche l'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, se più favorevoli.

Desidero osservare che per un corretto, anche se non perfetto, modo di legiferare si sarebbe potuta evitare l'alternativa con un esame accurato delle due normative e quindi con la sola indicazione di quella più favorevole.

A parte questo rilievo, secondario di fronte ai fini che si prefigge il provvedimento, poichè le modifiche apportate agli altri articoli sono di carattere formale o, comunque, marginali e mi trovano del tutto consenziente, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONI. Poichè le modifiche approvate dalla Camera dei deputati hanno più un carattere formale che sostanziale, considerando il tempo trascorso e l'attesa delle categorie interessate, il Gruppo comunista voterà per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE LUCA, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il senatore Marangoni della adesione espressa al disegno di legge, di cui raccomando l'approvazione.

PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole al provvedimento e ne raccomanda l'approvazione nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di

6^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi del successivo articolo 2, dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143, nonché agli ex stagionali inquadrati in ruolo a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, gli operai che, per causa di forza maggiore (quali malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio), non abbiano potuto prestare servizio per alcuni dei periodi precisati dalle leggi surrichiamate potranno far valere il servizio dagli stessi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere o di coltivazione precedenti a quelle suindicate ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 2 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare — a pena di decadenza — entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei monopoli di Stato e non devono aver superato, per le saline il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, numero 143, e per le coltivazioni il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 e successivi farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI